

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA, CONSULENZA, PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI FINANZIAMENTI E PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE.

1. Premessa.

Il presente Regolamento disciplina le procedure per:

- a. conferimento incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;
- b. acquisto di beni, servizi e forniture di materiali da soggetti terzi;
- c. sottoscrizione finanziamenti;
- d. selezione del personale per assunzioni a tempo indeterminato e incarichi dirigenziali e ad elevata specializzazione a tempo determinato.

ASER SRL, società a capitale interamente pubblico, intende garantire, nello svolgimento dell'attività e nel perseguimento delle finalità sociali, trasparenza delle decisioni e delle scelte nel rispetto dei principi di concorrenza, selezione comparativa ed economicità.

Il rispetto dei principi del buon andamento e di economicità è da considerarsi presupposto essenziale per una corretta gestione della Società.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori di ASER SRL. hanno l'obbligo di rispettare e applicare quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Conferimento incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza.

2.1. Oggetto e ambito di applicazione.

2.1.1. ASER SRL, di norma, per il perseguimento delle finalità sociali si avvale, nell'ambito delle deleghe conferite, delle competenze dei propri amministratori e del proprio personale dipendente.

Fatto salvo il principio sopra richiamato, le disposizioni del presente ambito disciplinano il conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale da soggetti prestatori in forma di contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa o in forma di attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente dai soggetti stessi.

Le norme di riferimento cui ci si richiama, in via analogica, per il presente titolo sono:

- l'art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001;
- l'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

2.1.2. Dalle disposizioni presenti restano esclusi:

- a. gli incarichi professionali che, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, riguardino il patrocinio e la difesa in giudizio della Società, e le relative domiciliazioni, pareri legali e tributari e le attività notarili. I principi di buon andamento e di economicità vanno comunque salvaguardati;
- b. gli incarichi professionali attinenti ai servizi di ingegneria e di architettura disciplinati dal D.Lgs. n. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal relativo regolamento di attuazione;
- c. Gli incarichi relativi ai componenti degli eventuali organismi di controllo interno e nuclei di valutazione;
- d. Gli incarichi ai componenti esterni delle eventuali commissioni di concorso ed ai consulenti delle stesse;
- e. gli affidamenti di attività nelle quali i rapporti risultino disciplinati da contratti di appalto o di cottimo fiduciario, ricadenti nell'ambito del D.Lgs. n. 163/2006;
- f. gli incarichi di particolare e comprovata esperienza universitaria.

2.2. Definizioni.

2.2.1. Per una corretta applicazione del Regolamento si forniscono le seguenti definizioni:

- a. "incarichi" o "incarichi professionali" o "incarichi di collaborazione", ovvero rapporti intercorrenti tra Società e un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale;
- b. "contratti di collaborazione coordinata e continuativa" (Co.Co.Co.), ovvero rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento della Società, comunque senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di Procedura civile;
- c. "contratti di prestazione occasionale". ovvero rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo;
- d. "incarichi di studio", ovvero attività di studio svolte nell'interesse della Società, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- e. "incarichi di ricerca", ovvero attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte della Società;
- f. "consulenze", ovvero attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:
 - i. le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
 - ii. le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
- g. "particolare e comprovata specializzazione universitaria", competenza che prevede il requisito del possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l'ordinamento universitario, coerente con il settore oggetto dell'incarico in affidamento.

2.3. Presupposti generali per l'affidamento degli incarichi.

2.3.1. Fatto salvo quanto indicato nel comma 2.1.1. la Società può conferire incarichi individuali per esigenze cui non può far fronte con i propri amministratori e/o proprio personale dipendente.

2.3.2. I rapporti relativi agli incarichi di collaborazione esterna conferiti dalla Società, siano essi incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza, sono regolati da contratti di lavoro autonomo, secondo le tipologie richiamate nel precedente comma 2.1.1..

Il rapporto che si instaura con il soggetto incaricato si qualifica come prestazione d'opera intellettuale e, pertanto, è disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori della Società con delega conferiscono incarichi, previa verifica dei seguenti presupposti:

- a. Gli incaricati devono avere competenze adeguate e corrispondenti alla prestazione richiesta;
- b. L'incarico deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- c. Durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione devono essere preventivamente determinati;
- d. Svolgimento della procedura comparativa, se prevista ai sensi di legge e del presente Regolamento.

2.3.3. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento devono essere affidati in coerenza con le finalità sociali, con i programmi previsti nei budget societari e in ottemperanza alle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

2.4. Presupposti particolari per l'affidamento degli incarichi.

2.4.1. Per il conferimento degli incarichi oggetto del presente Regolamento, si dovrà tener conto delle limitazioni connesse alle particolari condizioni dell'incaricato, così come delineate dalla normativa vigente.

In particolare sono da ritenersi cause ostative:

- a) le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall'art. 51 del Codice di Procedura civile, riferibili all'oggetto ed all'esecuzione dell'incarico;
- b) le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel D.Lgs. n. 267/2000;
- c) l'art. 25 della legge n. 724/1994;
- d) l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, con riguardo ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell'orario di lavoro;
- e) l'art. 92, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, con riguardo ai dipendenti di enti locali con rapporto di lavoro a tempo parziale, con qualunque commisurazione rispetto all'orario di lavoro.
- f) i contrasti con le prescrizioni del Codice di Autodisciplina di Ravenna Holding S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 7 novembre 2006, di cui ASER SRL ha preso atto.

2.4.2. L'amministratore o dipendente della Società che per delega e competenza affida gli incarichi, anche in esecuzione di apposita delibera, dovrà accertare le eventuali condizioni di incompatibilità soggettive ed oggettive.

2.5. Limite di spesa annua per incarichi.

2.5.1. Il limite di spesa annua per incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenza è determinato nel 4% del valore della produzione, dei proventi e degli oneri finanziari della Società, così come indicato complessivamente dal budget previsionale della stessa nella classificazione per natura, e di regola ciascun incarico sarà oggetto di specifica deliberazione consiliare, dettagliando così l'importo complessivo.

2.5.2. Fermo restando il limite complessivo del 4% di cui al punto 2.5.1, il superamento della previsione di budget nella voce per natura, va adeguatamente motivato in sede di specifica delibera consiliare.

2.6. Criteri e modalità di affidamento.

2.6.1. Salvo quanto previsto per il conferimento di incarichi in via diretta, di cui al successivo comma 2.8., gli incarichi devono essere affidati con il criterio delle procedure comparative, come indicato al successivo comma 2.7..

2.6.2. L'Amministratore e/o il personale incaricato dovrà predisporre un avviso di selezione indicante:

- oggetto e la durata della prestazione richiesta;
- tipo di rapporto e il corrispettivo proposto;
- titoli, requisiti professionali ed esperienze richiesti;
- termini e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse corredate da curriculum.

2.6.3. L'avviso di selezione dovrà indicare criteri di valutazione e relativi punteggi di riferimento.

2.6.4. L'avviso di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Società e agli albi pretori dei Comuni di Ravenna e Faenza per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30.

2.6.5. Per importi non superiori a 10.000 euro netti, ferma restando la richiesta dei requisiti soggettivi, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La lettera d'invito dovrà contenere gli elementi di cui al comma 2.6.2. e specificare se la Società intende ricorrere a procedura negoziata.

2.6.6. Previa pubblicazione di apposito avviso, la Società potrà istituire liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti professionali e di esperienza prestabiliti, eventualmente suddivise per settori di attività, alle quali attingere per incarichi di valore non superiore a € 10.000 netti.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata, fino ad esaurimento, per l'affidamento di ulteriori incarichi simili entro i due anni dalla sua pubblicazione.

2.7. Conferimento di incarichi mediante procedure comparative.

2.7.1. La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute è effettuata dall'Amministratore incaricato, che potrà, eventualmente, avvalersi di apposita Commissione tecnica da lui stesso nominata e presieduta.

2.7.2. Per lo svolgimento della propria attività, alla Commissione, ad esclusione del Presidente e del personale dipendente, potrà essere riconosciuta una indennità di funzione.

2.7.3. L'Amministratore incaricato dovrà predisporre un apposito verbale, contenente gli esiti della selezione, che, comunque, vanno comunicati a tutti i candidati, nonché la graduatoria di merito degli stessi candidati.

2.7.4. La graduatoria di merito, una volta approvata, dovrà essere pubblicata sul sito web della Società.

2.8. Conferimento di incarichi in via diretta.

2.8.1 La Società potrà conferire ad esperti esterni incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, quando, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
- per prestazioni specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni o a specifiche esperienze acquisite;
- quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso;
- per incarichi relativi ad attività di consulenza inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, comunque da motivare in forma scritta e con l'assenso del Consiglio di Amministrazione, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate e/o di comprovata specializzazione universitaria per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall'Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l'individuazione degli incaricati.

2.8.2. Il soggetto incaricato in via diretta, fermi restando i requisiti previsti dal presente regolamento, deve comunque possedere un'esperienza e professionalità attinente e adeguata rispetto allo specifico incarico desumibile dal curriculum. I principi di congruità ed economicità dovranno essere comunque garantiti e verificati dall'Amministratore della Società.

2.8.3. La società potrà conferire in via diretta incarichi di assistenza/consulenza/prestazioni di servizio a società partecipanti al proprio capitale, ancorché non di controllo, purché si tratti di servizi sostitutivi di funzioni che

dovrebbero comunque essere svolte con proprio personale e, di regola, debbono essere ispirati al criterio di realizzare sinergie di gruppo.

2.9. Formalizzazione degli incarichi.

2.9.1. L'Amministratore o il dipendente delegato della Società formalizza, con apposito contratto, il rapporto con l'esperto affidatario dell'incarico professionale di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, nonché con l'eventuale società partecipante di cui al punto 2.8.3.

2.9.2. Il contratto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a. durata del rapporto (termine di inizio e conclusione), con divieto espresso di rinnovo tacito, per quelli di cui al punto 2.8.1.;
- b. luogo di svolgimento dell'attività;
- c. oggetto dell'attività prestata e le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
- d. compenso e modalità di pagamento;
- e. penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
- f. elezione del domicilio legale e foro esclusivo presso la sede dell'Ente;
- g. obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

2.9.3. L'Amministratore Delegato predisporrà, a chiusura di ogni esercizio, relazione dettagliata al Consiglio di Amministrazione, sugli incarichi e consulenze affidati sulla base del presente Regolamento.

2.9.4. Sarà cura dell'Amministratore Delegato e/o del Dirigente della Società cui sarà conferita specifica delega provvedere alla pubblicazione sul sito web della Società dei provvedimenti di affidamento di incarico, specificando soggetti percettori, ragione dell'incarico e ammontare del compenso.

3. Acquisto di beni e servizi e forniture di materiali da soggetti terzi.

3.1. Criteri e ambiti di applicazione.

3.1.1. La scelta dei contraenti per l'acquisto di beni, servizi e forniture di materiali di soggetti terzi, oltre al rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, se e in quanto applicabile, dovrà tener conto di quanto previsto dal presente Regolamento.

3.1.2. La Società nella scelta dei contraenti dovrà osservare i principi di concorrenzialità, di trasparenza, di economicità, di convenienza ed imparzialità.

Le azioni e le procedure che verranno adottate devono rispondere a criteri di salvaguardia degli interessi societari e della sua integrità patrimoniale e, di conseguenza, del perseguimento di fini di interesse pubblico.

3.2. *Presupposti e modalità di affidamento.*

3.2.1. La Società per le proprie necessità e programmi si doterà di un apposito elenco di possibili fornitori, individuati nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza, economicità ed imparzialità. L'elenco fornitori è un elenco aperto, modificabile in qualunque momento sia in ingresso che in uscita, particolarmente in relazione a richieste anche spontanee di accreditamento per l'ingresso e di decisioni motivate di esclusione, ad esempio per cattiva prestazione ricevuta, oltre a vicende proprie del fornitore, tipo fallimento e/o simili, in uscita.

3.2.2. La modalità normale di operatività è rappresentata dalla trattativa diretta/negoziazione con i nominativi di volta in volta individuati, tenendo conto dei seguenti criteri necessari per il perseguimento dei principi detti sopra:

- **entro euro 5.000,00** - è consentito rivolgersi ad unica ditta, in ragione della modestia dell'importo. La scelta di affidamento diretto si basa sul presupposto che il ricorso a procedure concorrenziali non garantirebbe vantaggi economici apprezzabili a fronte di una procedura più onerosa per la Società. E' comunque necessario verificare da parte della Società la congruità e l'economicità dell'offerta, tenendo conto dei normali e correnti prezzi di mercato;
- **entro euro 30.000,00** - è necessario richiedere almeno 3 preventivi.
- **entro euro 100.000,00** - è necessario operare con nominativi preselezionati ed inclusi nell'elenco detto sopra, richiedendo almeno 3 preventivi.
- **entro euro 300.000,00** - è necessario che gli almeno tre preventivi siano richiesti a ditte che abbiano espresso apposita manifestazione di interesse e quindi incluse nell'elenco di cui sopra. Tale manifestazione di interesse, da rinnovare almeno annualmente, deve avvenire a seguito della comunicazione da parte della società delle proprie previsioni di necessità per un intero esercizio. La forma "normale" di tale comunicazione è la pubblicazione su apposita sezione del sito internet aziendale. Questa modalità può essere dalla società integrata con altri tipi di comunicazione diretta a singoli ma non può essere mai sostituita, in quanto costituisce momento generale di messa a conoscenza degli eventuali interessati, prescindendo da rapporti preesistenti.
- Per la sottoscrizione di finanziamenti bancari - mutui ipotecari, chirografari, leasing immobiliari e similari - la Società procederà alla richiesta delle di almeno 2 offerte, previo ottenimento di positivo riscontro a richiesta di manifestazione di interesse, procedendo poi alla negoziazione diretta.

3.2.3. Per tutto ciò che non è contemplato, si rinvia ai deliberati del Consiglio di Amministrazione. Eventuali deroghe alle procedure di cui sopra, sono ammesse esclusivamente, se il Consiglio di Amministrazione ravvisa urgenze di acquisti, forniture di beni e servizi ed esecuzioni lavori, dovute a circostanze imprevedibili e tali da non permettere il ricorso a quanto previsto dal Regolamento.

In tale eventualità dovranno comunque essere verificate e garantite congruità ed economicità dell'offerta.

4. **Selezione del personale.**

4.1 La società pubblicherà sul proprio sito internet le necessità di personale, di qualunque qualifica, anche dirigenziale, quando il rapporto che intende instaurare è di durata almeno pari ad un anno.

4.2 La Società per incarichi dirigenziali e ad alta specializzazione, anche a tempo determinato, procederà di norma a selezione mediante la pubblicazione sul proprio sito di apposito avviso, la nomina di una commissione di almeno tre membri, di cui almeno due esterni alla società ed esperti nelle materie previste nel colloquio di

selezione. A fini di pubblicità e trasparenza, la notizia dell'indizione della selezione va pubblicata anche sull'Albo Pretorio del Comune di Ravenna per almeno dieci giorni naturali e consecutivi.

A giudizio del Consiglio di Amministrazione la Società può, in alternativa, ricorrere a società specializzata, alla quale verrà richiesto di fornire i curricula di almeno tre candidati, per la valutazione finale, di competenza dello stesso C.d.A.. La società specializzata effettuerà la ricerca di regola in nome proprio e non di ASER, soprattutto in sede di pubblicazione di avvisi di ricerca e selezione sulla stampa nazionale e locale.

4.3 Per le assunzioni di altro personale, anche a tempo indeterminato, si procederà a colloqui di selezione, condotti di regola dal direttore, affiancato almeno dal responsabile dell'agenzia cui l'assumendo sarà destinato, ferma restando la necessità della preventiva e congrua informazione i cui al punto 4.1, da considerare come minima indispensabile e quindi integrabile con altre forme ritenute di volta in volta opportune. Di regola verranno tenuti in considerazione i curricula pervenuti spontaneamente nei 12 mesi precedenti la pubblicazione sul sito, dell'avviso di ricerca e selezione.

4.4 La società potrà effettuare la chiamata diretta, in luogo delle modalità di cui ai punti 4.2 e 4.3, qualora si tratti di personale già dipendente di Ravenna Holding Spa e/o di società dalla stessa controllate, per favorire la migliore utilizzazione delle risorse umane del gruppo e consentire tutte le sinergie organizzative.